

Per l'esenzione IMU/TASI sugli impianti di risalita ci vuole una norma ad hoc

L'ha chiarito ieri il MEF nel question time in Commissione Finanze alla Camera

Antonio PICCOLO

Giovedì 02 aprile 2015



Gli **impianti di risalita** sportivi, come **funivie, sciovie e seggiovie**, non sono utilizzabili dalla collettività quali mezzi di trasporto e quindi vanno classificati nella categoria catastale **D/8**, **non** potendo essere censiti nella categoria catastale E/1 che consentirebbe l'**esenzione ICI/IMU/TASI**, a meno di un **intervento legislativo ad hoc**. L'ha chiarito, ieri, il Ministero dell'Economia, nel corso del question time in Commissione Finanze alla Camera, in risposta all'interrogazione n. [5-05212](#).

Nel dettaglio, alcuni parlamentari, dopo l'ordinanza n. [4541/2015](#) della Cassazione, hanno chiesto all'Amministrazione l'emanazione di **provvedimenti** finalizzati a far rientrare nella categoria catastale **E/1** anche gli **impianti di risalita**. La risposta è stata **negativa**, dato che, come anticipato, **soltanto** una **disposizione di legge ad hoc** potrebbe **risolvere** la questione.

Si ricorda che la Suprema Corte ha affermato che gli impianti di risalita (funivie, sciovie, seggiovie) svolgono esclusivamente una **funzione commerciale di ausilio e integrazione** dell'uso delle piste sciistiche e, come tali, **non** possono essere classificati nella categoria catastale **E/1** ("stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei"). Di conseguenza, tali impianti devono essere assoggettati a **ICI/IMU/TASI**, trattandosi di beni che vanno classificati nella categoria D/8 ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni").

Anche nel question time è stato riaffermato che gli impianti sciistici a vocazione **ludico-ricreativa non** possono essere classificati nella categoria catastale **E/1**, in quanto **non** sono **assimilabili** al servizio di **trasporto** come, ad esempio, le funivie utilizzate per raggiungere i piccoli centri urbani e quindi adoperate per esigenze di pubblica utilità. Del resto, prosegue il Ministero nella risposta all'interrogazione, il comma 40 dell'art. 2 del DL n. 262/2006 (conv. L. n. 286/2006) ha stabilito **espressamente** che nelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 "**non** possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,

industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino **autonomia funzionale e reddituale**” (Agenzia del Territorio, circolare n. [4/T/2007](#)).

Inoltre, puntualizza il MEF, il **prezzo** pagato per l’utilizzo degli impianti di risalita sportivi è ben **maggiore** rispetto a quello pagato dalla collettività per un servizio di **trasporto pubblico generale**. Indubbiamente, la risposta fornita al question time va a rafforzare la tesi impositiva sostenuta dai Comuni e avvalorata dai giudici di legittimità e da una parte dei giudici tributari di merito. In particolare, si ricorda che, con sentenza n. [145/12/12](#), la C.T. Reg. di Milano ha ritenuto che anche le **società di gestione** degli **impianti di risalita** devono corrispondere l’**ICI**, in quanto gli impianti stessi devono essere classificati nella categoria catastale D/8.

In seguito, la medesima Commissione, con sentenza n. [130/33/13](#), nel classificare una **seggiovia** nella categoria catastale D/8, ha affermato che tale impianto costituisce un **unico complessivo produttivo**, in cui i singoli elementi **non** possono essere valutati **separatamente**, dato che gli impianti di risalita, essendo impianti elettromeccanici, sono essenziali per la destinazione economica dell’intero complesso produttivo sciistico.

Ciò ha trovato conforto nel nucleo argomentativo della Cassazione, che, nell’occuparsi della determinazione della **rendita catastale** dell’impianto di risalita, ha ritenuto che la stima (diretta) deve comprendere anche il valore degli **impianti fissi**, in quanto l’art. 1-*quinquies* del DL n. 44/2005 (conv. L. n. 88/2005) ha esplicitato un principio generale secondo cui gli immobili coinvolgono non solo il suolo e i fabbricati, ma anche **tutte le strutture fisse** che concorrono al pregio e all’utilizzabilità degli immobili stessi.

L’Agenzia del Territorio ha già precisato che negli impianti di risalita, sia su fune che su sede fissa, sono da **includere** nella stima i **motori** che azionano i sistemi di trazione, se posti in **sede fissa**, mentre vanno **esclusi** le **funi**, i **carrelli**, le **sospensioni** e le **cabine** che fanno specificamente parte della componente mobile del trasporto (circolare n. [6/2012](#), § 3).

Sicché – così il MEF nel question time – per la determinazione della rendita catastale di tali impianti, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate-Territorio prendono in considerazione **soltanto** la **stazione di valle** e quella **di monte**, con **esclusione** quindi di tutte le **strutture intermedie** (piloni, tralicci) e di tutte le **componenti mobili** (funi, mobili). Pertanto, conclude il Ministero, in **mancanza** di un’**apposita previsione legislativa**, i principi e i criteri da adottare per una corretta applicazione delle attuali norme catastali relative al classamento degli impianti di risalita sono quelli sopra indicati, cioè quelli espressi nella **vigente prassi**.

-